



CITTÀ DI CARMAGNOLA

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione di C.C. n. 140 del 18/12/2003

Integrato con deliberazione di C.C. n. 117 del 29/10/2010

Integrato con deliberazione di C.C. n. 26 del 02/03/2011

Integrato con deliberazione di C.C. n. 87 del 24/09/2012

(modificata con delib. C.C.n. 24 del 26/02/2013)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

1. Il regolamento di Polizia Urbana disciplina in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 2 Oggetto ed applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza, qualità e decoro dell'ambiente urbano;
- b) occupazione di aree e spazi pubblici;
- c) quiete pubblica;
- d) protezione e tutela degli animali;

2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente Regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e dagli ordini, anche orali, impartiti dai funzionari comunali e dagli Agenti di Polizia Municipale, nonché, dai funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

3. Quando nel testo degli articoli ricorre il termine "Regolamento" senza alcuna specificazione, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3 Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare, è considerato bene comune in generale tutto lo spazio urbano ed in particolare:

- a) Il suolo, sottosuolo, soprassuolo pubblico di dominio pubblico, ovvero di dominio privato gravato da servitù di uso pubblico costituito nei modi e nei termini di legge, nonché le piazze, strade, vie, portici, gallerie ed aree private aperte di fatto al pubblico transito;
- b) i parchi, i giardini pubblici ed il verde pubblico in genere;
- c) i monumenti, le fontane, gli impianti e le strutture di uso comune collocati sui beni comuni;
- d) i canali, i rii ed i fossi, fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;
- e) le aree di proprietà privata confinanti con le pubbliche vie, aperte di fatto al pubblico transito;
- f) le facciate degli edifici pubblici e privati e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati.

2. Per la "fruizione" si intende il libero e generalizzato uso da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento e la fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3. Per “utilizzo” dei beni comuni, si intende l’uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva per l’esercizio, di norma temporaneo, per attività lecite, anche di carattere privato. L’utilizzazione è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione o concessione.

Art. 4

Installazione elementi di pubblica utilità

1. Il Comune ha la facoltà di far costruire o installare contro i muri o le recinzioni delle proprietà private, le opere necessarie per i servizi di igiene, di pulizia, di illuminazione, di viabilità o qualsiasi altra indicazione di pubblico interesse.

Art. 5

Concessioni ed autorizzazioni

1. L’occupazione di suolo, sottosuolo, soprassuolo pubblico nonché l’uso dei beni comuni deve essere legalmente autorizzata.

2. A norma del Regolamento per conseguire una specifica concessione o autorizzazione per l’occupazione di suolo, sottosuolo, soprassuolo pubblico o sull’utilizzo del bene comune, l’istanza diretta al Sindaco o al competente Ufficio Comunale, deve essere in regola con la legge sul bollo e presentata in tempi ragionevoli ai fini dell’istruttoria del procedimento. Deve essere corredata dalla necessaria documentazione in relazione al bene che si intende utilizzare, la modalità di utilizzazione e all’attività che si intende esercitare.

3. Qualora la natura, la modalità, la durata dell’occupazione o dell’uso del bene lo rendano necessario, l’autorità Comunale o il responsabile del Servizio può imporre al titolare della concessione o autorizzazione ulteriori e specifiche prescrizioni.

4. Le concessioni o l’autorizzazione per l’occupazione suolo, sottosuolo o soprassuolo pubblico sono onerose, fatto salvo eventuali esenzioni disposte per legge.

5. L’eventuale diniego della concessione od autorizzazione deve essere motivato con provvedimento scritto.

6. Il Sindaco o il Responsabile del Servizio possono secondo le rispettive competenze, revocare in qualunque momento con provvedimento motivato le concessioni od autorizzazioni che risultino utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari, alle condizioni cui siano subordinate, quando siano venuti a mancare i presupposti per il loro rilascio, nonché per intralcio alla circolazione pedonale e veicolare, quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando siano incompatibili per esigenze di carattere generale in materia di igiene, sicurezza, quiete pubblica e decoro.

Art. 6

Specificazione

1. Le occupazioni delle aree e spazi pubblici legalmente autorizzati, si distinguono in:

a) occasionali: sono le occupazioni di qualsiasi natura, non hanno alcun scopo, anche indiretto, di lucro, e sono quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico;

b) temporanee: sono le occupazioni di qualsiasi natura, hanno scopo anche indiretto di lucro, ovvero che non rivestano particolare interesse nei casi di cui alla lettera a), quelle che si rendano necessarie per consentire l’effettuazione di traslochi, il carico e lo scarico, con eventuale deposito temporaneo di materiale in occasione di ristrutturazione di unità immobiliari,

per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici o per ripristino allacciamenti alla rete fognaria, acqua, luce, gas, ecc.;

c) stagionali: sono le occupazioni di qualsiasi natura quando sono effettuate in determinati periodi dell'anno e si ripropongono ogni anno;

d) annuali: sono le occupazioni di qualsiasi natura e sono effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo di pubblica utilità.

2. Le autorizzazioni per l'occupazioni di spazi ed aree pubbliche hanno validità esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicati.

3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti, alla scadenza dell'autorizzazione deve essere restituito indenne e libero da ogni oggetto e struttura.

Art. 7 Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito in via generale, al Personale del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ai funzionari comunali o Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, ai funzionari dell'Unità Sanitaria Locale, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale, **alle guardie ittico ambientali volontarie del comune di Carmagnola**, nonché se previsto e consentito dalla legge, a personale di altri enti preposti alla vigilanza con specifiche convenzioni con il Comune.

2. Il personale del Corpo di Polizia Municipale e i funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici e descrittivi ed ad ogni altra operazione tecnica quando si renda necessario ed utile al fine dell'accertamento delle violazioni del presente Regolamento e dei responsabili delle violazioni medesime, il tutto a norma della Legge 689/1981.

3. All'accertamento delle violazioni del presente Regolamento possono altresì procedere senza limitazioni, gli appartenenti ai Corpi ed Organi di Polizia Statale.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA, DELL'IGIENE E DEL DECORO AMBIENTALE

Art. 8 Tutela, decoro ed uso dei beni comuni

1. A salvaguardia della sicurezza, dell'igiene e del pubblico decoro è vietato:

a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico, le attrezzature, i manufatti o gli impianti su di esso, sotto di esso o sopra di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli specifici regolamenti;

b) imbrattare, sporcare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o privati, nonché facciate visibili dalla pubblica via, con scritte o disegni atti a ledere la sensibilità della cittadinanza e il decoro ambientale. Qualora non fosse possibile individuare l'autore di dette azioni, il proprietario, l'affittuario o il conduttore degli edifici danneggiati dovranno provvedere a ripristinare gli immobili;

c) rimuovere, spostare, manomettere, imbrattare, danneggiare o fare uso

improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, termini, fioriere, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, altri elementi di arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;

d) arrampicarsi sugli edifici, recinzioni, monumenti, pali di sostegno segnaletica o di interesse pubblico, pali di illuminazione, altri beni pubblici o privati prospicienti la pubblica via;

e) giocare a pallone, alla fionda, lanciare sassi, buste o palloncini d'acqua, palle di neve, fare scivoli di ghiaccio sulle strade, vie pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi, ed i portici, nonché praticare giochi di qualsiasi genere che possano arrecare intralcio, disturbo o costituire pericolo per se e per altri, o procurare danni. È parimenti vietato il giuoco della palla e giuochi consimili nei cortili condominiali degli edifici, fatto salve specifiche regolamentazioni in ordine di tempo ed orario;

f) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al giuoco dei bambini da parte di persone che abbiano superato il limite di anni 12 o altro limite stabilito dall'Ordinanza Sindacale;

g) lanciare o buttare sulle aree pubbliche o private, o collocare sui veicoli in sosta volantini e simili a scopo pubblicitario;

h) affiggere o appendere sui segnali stradali, cartelli di pubblico interesse, cartelli pubblicitari, sui loro pali di sostegno, pali della luce, manufatti, fioriere, piante, edifici pubblici e privati prospicienti la pubblica via, qualsiasi manufatto o scritte ed ogni altra indicazione riferita a matrimoni o manifestazioni in genere. Nel caso non sia possibile risalire agli autori del fatto, saranno ritenuti coobbligati in solido i soggetti delle cerimonie o delle manifestazioni;

i) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio, immersioni, introduzioni di oggetti di qualsiasi natura e per qualsiasi scopo o farne altro uso improprio;

j) sdraiarsi per terra nelle strade, piazze, marciapiedi e portici, recando intralcio o disturbo. Sdraiarsi sulle panchine e sedili, insudiciando in qualunque modo i medesimi appoggiandovi i piedi;

k) esporsi sugli spazi ed aree pubbliche o sui luoghi privati visibili dalla pubblica via sconvenientemente vestiti;

l) compiere atti o esporre cose in luogo pubblico o in vista del pubblico, contrari al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disgusto e raccapriccio alle persone, nonché soddisfare esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;

2. A tutela del decoro ambientale l'installazione degli impianti di ricezione per trasmissioni radio televisive satellitari dovrà eseguirsi ed adeguarsi alle seguenti prescrizioni:

a) Tutti i proprietari o possessori di immobili esistenti o di nuova costruzione con qualsiasi destinazione d'uso, se intendono munirsi di un impianto satellitare dovranno dotarsi di antenne collettive centralizzate;

b) Se non implicano opere edili, la loro installazione non è soggetta ad autorizzazione edilizia;

c) Negli immobili con più unità abitative, nel caso non si raggiunga la maggioranza prevista per l'installazione di un antenna collettiva, il proprietario o conduttore ha diritto di ricevere il segnale satellitare e può installare singolarmente l'antenna parabolica sui balconi, terrazze, sporgenze ecc.

d) Le parabole, i convertitori ed i relativi supporti, devono essere di colorazione capace a mimetizzarsi con quella del manto di copertura, delle facciate o dell'ambiente a seconda del posizionamento o con materiale trasparente;

- e)** In tutti i casi ed in tutti gli edifici, le antenne sia condominiali che singole, devono essere posizionate sul tetto dal lato meno visibile dalla strada;
- f)** Nel caso la soluzione del comma precedente fosse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica può eccezionalmente posizionarsi sul lato del tetto verso la strada;
- g)** Nel caso le soluzioni dei commi "e" ed "f" siano tecnicamente irrealizzabili e fosse necessario posizionare l'antenna in altra parte del fabbricato, dovrà presentarsi all'Ufficio Tecnico Comunale relazione e documentazione fotografica di un installatore in possesso di requisiti di cui alla Legge 46/1990 o di un tecnico abilitato che attesti l'impossibilità della posizione ;
- h)** In ogni condominio, possono essere installate più antenne, una per ogni posizione orbitale a condizione che siano raggruppate in unica zona di copertura;
- i)** La distribuzione alle singole unità interne degli edifici dovrà avvenire attraverso canalizzazione interna;
- j)** E' vietato, tranne che per interessi generali di enti o di organizzazioni pubbliche, l'installazione di antenne paraboliche in edifici o zone di rilevante valore storico - artistico in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica e nelle aree soggette a vincoli di diversa natura. Nel caso specifico, si dovrà ottenere il nulla - osta dell'organo competente;
- k)** Le antenne devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla Legge n. 46 del 5 marzo 1990 (norme sulla sicurezza degli impianti);
- l)** Le antenne paraboliche installate prima dell'approvazione del presente Regolamento dovranno essere rimosse o adeguate entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento;

Art. 9

Altre attività o comportamenti vietati

1. A tutela dell'incolumità, dell'igiene pubblica e del decoro urbano è vietato:

- a)** Ammassare ai lati o innanzi agli edifici oggetti di qualunque genere visibili dagli spazi pubblici, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- b)** utilizzare balconi, terrazzi o luoghi condominiali collettivi visibili dagli spazi pubblici o privati come luogo di deposito di rottami o altro materiale, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- c)** abbandonare o tenere fermi per lunghi periodi su aree pubbliche o luoghi privati collettivi, veicoli o resti di essi, quando il loro stato di abbandono, le condizioni generali o per altri motivi, siano da ritenere di assoluto decadimento e non permettano il normale uso abitudinale;
- d)** collocare sui davanzali delle finestre, balconi, terrazzi, sporgenze o vani di aperture verso gli spazi pubblici o luoghi condominiali collettivi, vasi di fiori, cassette, gabbie di uccelli od altri oggetti mobili non convenientemente assicurati contro ogni pericolo di caduta e l'annaffiatura dei fiori o piante deve essere eseguita in modo da evitare lo stillicidio degli spazi ed aree sottostanti;
- e)** stendere panni sulle finestre, balconi, terrazze ed in qualsiasi parte all'esterno delle abitazioni prospicienti la pubblica via, fatto salvo per le abitazioni che non hanno la possibilità di effettuarla all'interno degli edifici;
- f)** non è permesso stendere i panni lungo le vie, piazze, giardini ed altri luoghi pubblici, ed è altrettanto vietato il loro gocciolio nelle parti sottostanti;

g) stendere, battere o spolverare tappeti, stuoie, letterecci, tovaglie, stracci e simili, nella pubblica via fatta eccezione per le abitazioni di cui alla lett. **e)**. L'operazione è permessa nei cortili interni dal 1° Marzo al 30 Settembre dalle ore 7 alle ore 10 e dal 1° Ottobre al 28 Febbraio dalle ore 8 alle ore 10;

h) a tutela delle persone e dei siti circostanti, il materiale proveniente da scavi o da opere edilizie in genere, prima delle operazioni di carico e scarico, deve essere bagnato in modo tale da evitare il polverio;

i) Non è permesso stillare o far disperdere sulla pubblica via e nelle parti condominiali, vapore acqueo, condense, acqua, ecc., proveniente da impianti fissi o da singole apparecchiature di refrigerazione;

j) Nei centri abitati gli oggetti contundenti devono essere portati in modo tale da non arrecare offesa e pericolo alle persone e ai veicoli circolanti;

k) Dare sfogo al fumo dei camini, stufe, ecc., dalle pareti, finestre e dai muri esterni delle case, salvo speciale autorizzazione comunale. Il fumo dovrà essere convogliato in apposita conduttura che superi almeno un metro l'altezza del tetto;

l) È assolutamente vietato percorrere con velocipedi, motocicli, ciclomotori o altri veicoli i portici, gallerie e simili e i marciapiedi fatta eccezione della conduzione a mano, abbandonarli per terra di traverso o in modo tale da rendere difficoltoso il camminamento delle persone a piedi o in carrozzella, delle persone anziane, invalide o portatori di handicap.

Art. 10 **Nettezza del suolo e dell'abitato**

1. Fatto salvo l'applicazione di norme speciali, è vietato accumulare, gettare, lasciare cadere, lordare o deporre qualsiasi materiale, liquido o solido sugli spazi ed aree pubbliche o d'uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua, sulle sponde o ripe dei medesimi.

2. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree e spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante sino ad una distanza non inferiore a metri tre.

3. Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, con banchi mobili o con dehors, gli esercenti devono collocare nello spazio o nelle immediate vicinanze un contenitore non inferiore a litri 50 per il deposito di rifiuti minuti.

4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

5. Coriandoli, riso, confetti, pasta o qualsiasi altro materiale o sostanza lanciata su spazi pubblici ed aree pubbliche in occasioni di cerimonie, devono essere rimossi entro un ora dallo spandimento.

6. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti e con accesso dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto prospiciente l'esercizio.

7. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente l'abbandono di rifiuti minuti, devono collocare sulla soglia dell'esercizio contenitori di capacità non inferiore a litri 50. I contenitori muniti di sacchetto devono essere possibilmente assicurati affinché sia impedito il rovesciamento e possono essere collocati anche sui marciapiedi.

8. I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti, pile esauste e i cestelli di cui al comma 7, quando sono collocati all'esterno degli esercizi specializzati, non sono soggetti alla tassa sull'occupazione di suolo pubblico.

9. I proprietari, amministratori o conduttori di stabili o edifici a

qualunque scopo destinati, collaborano ed hanno l'obbligo con il Comune, di provvedere alla costante pulizia del marciapiede prospiciente l'immobile e alla pulizia dei portici per il tratto di rispettiva pertinenza.

10. I proprietari di aree private non recintate confinanti con la pubblica via o soggette a pubblico passaggio hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti in esse depositate.

11. Nella esecuzione di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via, gli stessi devono essere depositati nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

12. A tutela della incolumità, della sicurezza delle persone e delle cose sottostanti, ogni edificio deve essere tenuto in buono stato di costruzione o in condizioni tali da evitare qualsiasi caduta di materiale.

13. I proprietari di locali, abitazioni o di edifici, i conduttori, gli amministratori o chiunque abbia la loro responsabilità devono tenere in perfette condizioni i tubi scaricatori dei liquami delle latrine, dei lavandini, dei servizi e delle grondaie, in modo da evitare qualsiasi dispersione sia nei luoghi stessi che sul suolo pubblico.

Art. 11 **Rifiuti**

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori in appositi sacchi chiusi o altri idonei involucri chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso.

2. In considerazione della valenza economica ed ecologica di recupero e riciclaggio dei materiali, i rifiuti per i quali è prevista la raccolta differenziata, devono essere conferiti nei contenitori a tal fine predisposti. I contenitori non devono essere utilizzati per il conferimento di materiale diverso in essi indicato.

3. È vietato depositare nei contenitori, presso di essi o in altro luogo, rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici, mobili, materiale elettronico, materassi, imballaggi, materiale ferroso e non o altri oggetti ingombranti. Per il ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti, oppure conferiti personalmente nei giorni di apertura ai centri di raccolta differenziata predisposti dal Comune. Salvo diverse disposizioni e se previsto, ai detentori di rifiuti, è data la facoltà del deposito presso i contenitori il giorno stesso o il giorno antecedente la raccolta dei rifiuti ingombranti, previo preavviso alla Ditta incaricata del ritiro.

4. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali, industriali o rifiuti pericolosi che devono essere smaltiti in conformità e quanto disposto dalla legge o dalle norme locali.

5. È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavorazioni edili. Le macerie devono essere a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente nelle discariche autorizzate, oppure nei luoghi di riempimento di volta in volta individuati dall'ufficio Tecnico Comunale.

6. È vietato sostare con veicoli nelle vicinanze dei contenitori per la raccolta rifiuti in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta e di svuotamento degli stessi.

7. È vietato esporre sulla strada i contenitori per la raccolta domiciliare e non dei rifiuti differenziati o indifferenziati nei giorni ed orari diversi da quelli stabiliti per la raccolta stessa.

8. È vietato spostare, manomettere, rompere, insudiciare, appiccicare volantini in genere o dar fuoco ai contenitori della raccolta rifiuti, nonché accendere o gettare oggetti accesi sulla pubblica via e nei luoghi di pubblico passaggio.

9. Nel caso si renda necessario modificare il sistema di raccolta e

conferimento dei rifiuti domestici, l'utenza è obbligata ad aderire alle disposizioni al momento in vigore.

Art. 11 bis

Posizionamento dei contenitori su aree private condominiali

1. I contenitori devono essere posizionati in aree pertinenziali private, esterne ai fabbricati, su una superficie piana, pavimentata ed appositamente delimitata tramite segnaletica orizzontale, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata. Qualora siano prospettanti verso edifici terzi, deve essere prevista una mascheratura. La distanza dei contenitori dagli edifici confinanti deve essere maggiore rispetto a quella dell'edificio di cui sono a servizio. Il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio od ostacolo, al passaggio nelle stesse pertinenze dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private. I contenitori non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni e/o di attività produttive.

2. Nei casi in cui, sulla base di apposita valutazione dell'amministrazione comunale, risulti impossibile il rispetto dei succitati criteri di internalizzazione dei contenitori, i medesimi previa autorizzazione del Consorzio Chierese possono essere posizionati sul suolo pubblico, riservando il loro utilizzo esclusivamente alle utenze a cui sono espressamente dedicati, impedendone l'utilizzo a soggetti che non ne abbiano diritto, con le medesime condizioni sopra descritte e mantenendo l'area pulita e in condizioni decorose.

Art. 11 ter

Posizionamento dei contenitori sul suolo pubblico, su aree private comunque soggette ad uso pubblico e confinanti con lo spazio pubblico

1. I contenitori devono essere posizionati su superfici piane, pavimentate e appositamente delimitate tramite segnaletica orizzontale, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata. Il posizionamento dei contenitori, adeguatamente muniti di apposita segnaletica stradale catarifrangente, non deve costituire pericolo o intralcio alla circolazione veicolare e pedonale. I contenitori non possono essere posizionati a ridosso di muri perimetrali di edifici sui quali si aprono ingressi, porte, finestre e balconi.

2. La distanza dei contenitori dagli edifici confinanti deve essere maggiore rispetto a quella dell'edificio di cui sono a servizio e devono essere provvisti di mascheratura, riservando il loro utilizzo esclusivamente alle utenze a cui sono espressamente dedicati, impedendone l'utilizzo a soggetti che non ne abbiano diritto e mantenendo l'area pulita e in condizioni decorose.

3. Le aree private confinanti con lo spazio pubblico, sulle quali vengono collocati i contenitori della raccolta rifiuti, devono essere delimitate con recinzione e individuate con apposita segnaletica indicante la proprietà privata.

Art. 12

Sgombero della neve

1. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo; la neve rimossa dai cortili o da altri luoghi privati, non deve essere sparsa o accumulata in alcun modo sul suolo pubblico.

2. Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose; tali operazioni potranno essere effettuate delimitando preventivamente l'area interessata, adottando tutte le possibili cautele per la sicurezza delle persone e delle cose sottostanti.

3. Per misure di sicurezza generale, il Sindaco può ordinare la rimozione della neve dai luoghi di cui al comma 2 e i proprietari, amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente al Comando di Polizia Municipale qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

4. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata.

5. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.

6. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

7. Ogni qualvolta si renda necessario la rimozione e il trasporto della neve, verrà reso noto il deposito dai responsabili del servizio.

8. La rimozione della neve dalle aree oggetto di realizzazione di PEC o altri strumenti esecutivi, non ancora dismesse al Comune o per le quali non è ancora stata presentata domanda di collaudo, è a carico dei soggetti attuatori degli strumenti esecutivi stessi.

Art. 13

Rami e siepi

1. I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.

2. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.

3. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.

Art. 14

Pulizia fossati

1. La pulizia dei fossati è regolata ed è seguita in conformità alle norme del Regolamento di Polizia Rurale.

2. In ogni caso i proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che

hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

3. La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.

Art. 15 Accensione di fuochi

E' vietato accendere fuochi a fiamma libera nel centro urbano, compresi i centri abitati delle frazioni in luoghi pubblici ed aperti al pubblico.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 16 Spazi ed aree verdi

1. Fatte salve diverse Regolamentazioni emanate con Ordinanza Sindacale nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole, nei viali alberati e nelle aree protette è vietato:

a) Danneggiare la vegetazione, strappare i fiori, calpestare l'erba, calpestare le aiuole, rompere o staccare i rami delle piante e delle siepi, nonché calpestare siti erbosi quando ciò sia espressamente vietato con Ordinanza del Sindaco;

b) Introdurre nella parte riservata ai pedoni, autovetture, motocicli, ciclomotori, velocipedi, carri, cavalli ed altri animali eccetto i cani purché condotti al guinzaglio se di piccola taglia, con guinzaglio e museruola se di media e grande dimensione o di indole aggressiva. Il divieto si estende anche se sono trascinati o condotti a mano, fatta eccezione per i velocipedi condotti a mano, carrozzelle per i bambini, invalidi o portatori di handicap;

c) Salire sugli alberi, appendere ed affiggere qualsiasi cosa, scagliare pietre, bastoni o altri oggetti contundenti, nonché bivaccare, consumare pasti, occupare sedili se non a scopo di riposo, collocare sedie, baracche, banchi, ombrelloni ed altre strutture fisse o mobili senza speciale autorizzazione;

d) Procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stagionale che migrante.

2. I ripristini conseguenti a manomissioni di aree verdi ed alberate, derivanti da attività autorizzate, sono disciplinati con lo stesso provvedimento autorizzatorio.

3. Nei parchi, nelle aree verdi, nei giardini pubblici aperti o recintati, non è consentito svolgere attività commerciali in forma itinerante fatta eccezione per caldarroste, sorbetti, gelati e simili prodotti, purché sia effettuata con mezzi di tipo e caratteristiche approvate e vi sia il parere vincolante dell'ufficio competente.

4. Nei parchi aperti al pubblico, purché dotati di sufficiente spazio carrozzabile, si possono consentire ai titolari di autorizzazione:

a) L'attività di noleggio biciclette, ciclocarrozzelle o altri simili veicoli a pedale;

b) L'attività di noleggio, al solo scopo di beneficio dei bambini, di

cavallini da sella anche trainanti piccoli calessi con a seguito idoneo accompagnatore;

c) Laddove le condizioni oggettive lo permettano, l'installazione di giostre o simili attrazioni per il passatempo dei bambini, purché a gestirle sia il titolare della prescritta autorizzazione.

5. Ai titolari di autorizzazione di cui al comma 3 del presente articolo, è fatto obbligo di verificare sul corretto utilizzo dei veicoli e degli animali, nonché la pulizia del luogo, del percorso e di esporre la tariffa dei prezzi praticati.

6. In ogni caso, la concessione ad esercitare l'attività del presente articolo, è subordinata al parere obbligatorio e vincolante dell'ufficio competente, al quale è demandato l'utilizzazione dei luoghi di stazionamento e dei percorsi.

7. Le attività di cui al presente articolo, non possono avere inizio prima delle ore 9,00 e terminare dopo le 22,00.

8. La Civica Amministrazione può sospendere anche temporaneamente le attività in relazione a particolari esigenze di interesse generale o situazioni eccezionali.

TITOLO IV

MANTENIMENTO, DETENZIONE, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 17

Animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza è assolutamente vietato molestare, maltrattare o percuotere gli animali domestici, randagi e di provocare loro danno e sofferenza.

2. È vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

3. È assolutamente vietato abbandonare animali domestici.

4. Lo smarrimento o la fuga degli animali domestici o di affezione dovrà essere segnalata al Comando di Polizia Municipale entro 24 ore dalla scomparsa.

Art. 18

Protezione della fauna selvatica

1. In tutto il territorio comunale è vietato procurare pericolo o molestie alla fauna selvatica, sia stanziale che migrante, fatte salve disposizioni vigenti in materia di esercizio delle attività venatorie.

2. È fatto divieto detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa.

3. Chi detiene specie selvatiche consentite, deve curarne la tenuta ed il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio a terzi.

4. Nel rispetto ed a tutela degli animali, è vietato in tutto il territorio Comunale, offrire animali di qualsiasi specie come premio di vincite in gare o giochi di qualsiasi natura, omaggi a scopi pubblicitari, nonché la loro utilizzazione in spettacoli, gare o rappresentazioni pubbliche e private che comportano maltrattamenti e sevizie.

Art. 19 **Animali molesti**

1. Nelle singole abitazioni, nei condomini, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, è vietato la detenzione di qualsiasi animale che disturbi, specialmente di notte, la pubblica quiete.

2. Gli Agenti di Polizia Municipale, oltre a contestare la violazione al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non disturbare la quiete pubblica.

Art. 20 **Altre specie di animali**

1. A tutela dell'incolumità, dell'igiene pubblica e del decoro urbano, è vietato tenere suini, ovini, conigliere, pollami ed altri animali in genere nelle zone centrali del capoluogo, nei grandi centri frazionali, nelle immediate vicinanze o nei pressi di insediamenti abitativi. Le stalle eccezionalmente permesse devono essere costantemente pulite e il trasporto del liquame e del letame deve avvenire giornalmente in apposita concimaia in aperta campagna. Il trasporto deve essere eseguito dal 1° aprile al 30 settembre dalle ore 7.00 alle ore 21.00 e dal 1° ottobre al 31 marzo dalle ore 8.00 alle ore 19.00.

Art. 21 **Mantenimento dei cani**

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari di cani il tatuaggio degli stessi.

2. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità delle persone, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, i cani devono sempre essere condotti al guinzaglio; se di taglia grossa, media, di indole mordace o aggressiva anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve superare la lunghezza di metri due. Le norme del presente comma non si applicano ai non vedenti accompagnati dal proprio cane, a tutti i cani con specifiche mansioni delle forze di polizia statale, della protezione civile, di soccorso e i cani a controllo delle greggi.

3. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati e in tutti gli spazi ed aree pubbliche, i cani non possono essere lasciati liberi. Possono essere lasciati liberi esclusivamente nelle aree appositamente destinate, opportunamente recintate e segnalate purché siano sotto il costante controllo dell'accompagnatore e la recinzione non deve essere inferiore a metri 2. Nella conduzione di cani negli spazi ed aree pubbliche, gli accompagnatori devono possibilmente evitare di incrociarsi tra di loro e frequentare quei luoghi di affluenza di molte persone. Di eventuali danni arrecati rispondono solidamente gli accompagnatori ed i proprietari.

4. Nei luoghi e nei locali privati aperti, quando non sia impedito l'accesso a terzi, la presenza di cani deve essere segnalata all'esterno. Tali cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati e rispettando comunque quanto disposto al comma 5, sempreché ciò sia anche compatibile con la sicurezza delle persone ed il benessere dell'animale.

5. Fatte salve particolari esigenze di razza, la detenzione di cani in luoghi pubblici o privati deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto. Si dovranno osservare tutte le norme di igiene, illuminazione e benessere dell'animale e se sono tenuti legati deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza.

6. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni in luoghi pubblici o aperti al

pubblico del capoluogo, borghi e frazioni di essere muniti di scopino, paletta e sacchetto per la raccolta delle deiezioni. Qualora abbiano a defecare, la persona ha l'obbligo di pulire l'area lordata e depositare le medesime negli appositi contenitori dei rifiuti.

7. È vietato condurre cani nei negozi alimentari, nei pubblici esercizi, nelle aree destinate ai giochi dei bambini e in tutte le aree appositamente segnalate; le norme del presente comma non si applicano ai non vedenti accompagnati dal proprio cane.

8. In caso di situazioni e circostanze eccezionali possono essere determinate con Ordinanza Sindacale, più particolari e specifiche disposizioni anche di carattere temporaneo.

Art. 22

Trasporto di animali su mezzi pubblici

1. Il trasporto di animali su mezzi dei servizi pubblici è disciplinato da apposite norme emanate dall'azienda che esercita il servizio medesimo.

2. Nel caso che l'azienda non disponesse di un proprio regolamento è consentito esclusivamente per i cani di piccola taglia purché muniti di guinzaglio e museruola fatta eccezione per i non vedenti accompagnati dal proprio cane.

Art. 23

Animali liberi ed insetti

1. Il Sindaco, con propria Ordinanza, può disporre misure di derattizzazione, disinfestazione, cattura, monitoraggio sanitario, trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio Comunale.

2. Al fine di evitare eccessive concentrazioni di columbidi o di altri animali volatili nel nucleo urbano è vietato cibare spargendo abbondantemente becchime o altri simili alimenti negli spazi pubblici esistenti entro i confini del centro abitato di Carmagnola.

3. Riso ed altre sostanze alimentari lanciate su spazi pubblici in occasioni di cerimonie o di altro genere, devono essere rimossi entro un'ora dallo spandimento.

TITOLO V

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA

Art. 24

Rumori prodotti da mestieri ed attività produttive

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o un'industria deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo alle occupazioni o al riposo delle persone.

2. Sono considerate industrie rumorose o scomodi il mestiere del caldaio, del lattoniere, del materassaio, del fabbro, del falegname e simili, del mugnaio e tutti gli altri mestieri che, per l'azione di macchine, di motori o per l'uso continuo di strumenti manuali, recano molestia al vicinato.

3. Nell'ambito delle rispettive competenze, i servizi dell'ARPA e dell'A.S.L. accertano l'entità e la natura dei rumori, promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alle eliminazione delle cause dei rumori.

4. Nei casi di incompatibilità tra l'attività esercitata e il rispetto della quiete pubblica, il Sindaco, su motivata proposta dei predetti Servizi, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie dell'incomodo.

5. È comunque vietato impiantare nei fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportino esclusivamente l'uso delle normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.

Art. 25

Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di emissioni sonore e di superamento dei livelli, senza specifica autorizzazione comunale non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22.00 e le ore 6.00.

2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22.00 e le ore 6.00 è subordinata al preventivo parere dei servizi di cui all'art. 24/3 ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.

3. Qualora i Servizi suddetti lo ritenessero necessario per la natura delle attività, per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui avvengono, il divieto di esercitare l'attività può essere esteso con provvedimento del Sindaco ad un arco di tempo più ampio di quello indicato al comma 1.

Art. 26

Lavoro diurno

1. La lavorazione delle industrie rumorose non può cominciare prima delle ore 8.00 né protrarsi oltre le ore 20.00 dal 1° novembre al 30 aprile e dalle ore 07.00 ed oltre le ore 21 dal 1° maggio al 31 ottobre.

2. Dall'orario di cui al comma 1 possono essere escluse, sentiti i servizi di cui all'art. 24/3, le industrie, le attività o i mestieri che per successione continua svolgono l'attività nell'arco temporale dell'intera giornata.

Art. 27

Abitazioni e altri luoghi privati

1. Nelle abitazioni ed in altri luoghi privati non è consentito far funzionare apparecchiature fonte di disturbo per la quiete pubblica.

2. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione sonora, nonché l'uso di strumenti musicali, devono essere utilizzati in modo da contenere le emissioni entro limiti tali da non recare molestie o disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone.

3. Il divieto di cui al comma 1, non si applica in occasione di lavori edili e di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo.

4. L'esecuzione dei lavori di cui al comma 3 si possono effettuare dalle ore 8.00 alle ore 19.00 nei giorni feriali, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 nei festivi. Gli accorgimenti, le cautele e il rispetto dei limiti di orario dovranno osservarsi anche nelle ristrutturazioni di esercizi pubblici, di esercizi commerciali nonché di uffici ambulatori e simili ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Art. 28

Mortaretti, petardi, oggetti contundenti, schiumogeni e simili

1. Al fine di prevenire molestie alle persone o turbative all'ordine pubblico, negli spazi pubblici e nei luoghi privati è vietato far esplodere mortaretti, petardi e simili artifici, nonché far uso di manganelli di plastica e simili, oggetti contundenti o compiere atti ad offendere, nonché l'uso di schiumogeni ed ogni altro oggetto, con mezzi o sostanza idonei a molestare, imbrattare o turbare.

Art. 29

Dispositivi acustici, antifurto, anti-intrusione, apparecchi sonori e strumenti musicali a bordo di veicoli o negli spazi pubblici

1. Fermo restando quanto prescritto dal Codice della Strada relativamente agli apparecchi di allarme acustico a bordo di veicoli, i dispositivi sonori di antifurto ed anti-intrusione installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, ecc. non devono superare i limiti massimi di rumorosità stabiliti dalle norme vigenti; in ogni caso la durata di questi segnali, sia a bordo di veicoli che nei luoghi predetti, non può superare i quindici minuti primi.

2. Fermo restando quanto stabilito dal Codice della Strada, il suono emesso da apparecchi radiofonici, di riproduzione sonora o da strumenti musicali a bordo di veicoli fermi o in movimento, non deve essere udibile dall'esterno dei veicoli stessi. Qualora installati a bordo di veicoli sprovvisti di abitacolo, possono essere ascoltati soltanto con cuffia o con volume basso e moderato.

3. Salvo quanto previsto in materia di spettacoli, manifestazioni e intrattenimento all'aperto, negli spazi pubblici urbani l'ascolto della musica trasmessa da apparecchi radiofonici e di riproduzione è ammesso esclusivamente tramite l'uso della cuffia.

Art. 30

Altre categorie particolari di suoni

1. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili, per vie, piazze, giardini, cortili condominiali e in tutti i luoghi gravati da servitù di uso pubblico, sono consentiti purché avvengano senza recare intralci, disturbo, fastidio ai veicoli e alle persone e non si fermino per oltre 10 minuti nello stesso punto e ad una distanza di almeno 100 metri dal punto precedente. In presenza di manifestazioni religiose, culturali, civili, comizi, funerali, cortei, cimiteri, ecc. la distanza non può essere inferiore ai 300 metri. È assolutamente vietato fermarsi davanti alle scuole, asili nido, chiese, caserme, ospedali, case di cura, di riposo, zone di salvaguardia e dalle ore 20.00 alle ore 9.00 del giorno successivo.

2. Il suono delle campane è vietato dalle ore 20.00 alle ore 6.00; dalle ore 6.00 alle ore 20.00 non può durare oltre 2 minuti per ogni suonata e tra una suonata e l'altra deve intercedere un intervallo di almeno 10 minuti primi. È permesso derogare alle disposizioni suddette per determinati riti religiosi, per consuetudine praticata e consolidata, per straordinarie ricorrenze e per eventi eccezionali.

Art. 31

Pubblicità fonica

1. Fermo restando a quanto previsto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e dal Codice della Strada in materia di pubblicità fonica, la propaganda sonora è consentita nei centri abitati dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30.

2. La pubblicità fonica con attrezzature fisse o mobili non è consentita a distanza inferiore in linea d'aria a metri 200 dai luoghi indicati nell'art. 27.

3. Qualora venga effettuata con impianti fissi o con veicoli fermi, la pubblicità fonica non può essere continua, ma intervallata con pause di durata temporale non inferiore a quella di trasmissione. In ogni caso il volume dei messaggi e della musica eventualmente emessa deve essere contenuto entro limiti ragionevoli da non recare disturbo alla quiete pubblica.

Art. 32

Spettacoli, trattenimenti e apparecchi sonori

1. I titolari di licenze di esercizio prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per attività di spettacoli o trattenimenti pubblici, i titolari di sale pubbliche per biliardi o altri giochi leciti, pubblici esercizi, esercizi commerciali, sale da ballo ecc., devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non udire dall'esterno i suoni o i rumori prodotti.

2. È vietata la collocazione di apparecchi sonori all'esterno dei locali e in tutte le aree aperte annesse ai locali dei pubblici spettacoli, dei pubblici trattenimenti, delle sale pubbliche per biliardi o altri giochi leciti, pubblici esercizi, esercizi commerciali, sale da ballo ecc.

3. Ai soggetti di cui al comma 1, nonché ai titolari dei pubblici esercizi, ai responsabili dei circoli e delle società private, è fatto obbligo di vigilare affinché all'uscita dai locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica, all'igiene, alla decenza, ecc.

Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ VARIE

Art. 33

Occupazioni per manifestazioni

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con strutture, è tenuto a munirsi dell'autorizzazione. Alla domanda deve essere allegata la documentazione necessaria relativa alle modalità di occupazione, alle strutture che si intendono installare, agli impianti elettrici e allo smaltimento dei rifiuti.

2. Le richieste riguardanti manifestazioni nei parchi, giardini pubblici, isole pedonali ed aree di particolare interesse ambientale, è subordinato al parere favorevole del competente Ufficio Comunale.

3. Durante lo svolgimento delle manifestazioni, deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile un rappresentante dei promotori. Deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le

prescrizioni impartite nell'autorizzazione a tutela dell'igiene, della sicurezza e delle quiete pubblica, con particolare riguardo ai limiti consentiti per evitare l'inquinamento acustico.

4. In tutte le manifestazioni deve essere assicurata la disponibilità di adeguati servizi igienici di uso pubblico gratuito gestiti dal concessionario del suolo.

5. L'autorizzazione per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche può essere subordinata ad una congrua garanzia mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa, a copertura dei danni provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti Uffici Comunali ogni volta in relazione al tipo di occupazione e al luogo in cui è effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono vincolati al collaudo con esito favorevole dei luoghi occupati.

Art. 34

Occupazioni con spettacoli viaggianti

1. Le occupazioni di aree per l'allestimento di attività dello spettacolo viaggiante sono disciplinate da specifico Regolamento Comunale. Possono avvenire in aree appositamente destinate, salvo per indisponibilità o per diversa disposizione dell'amministrazione Comunale d'intesa col dirigente del servizio. Le autorizzazioni dovranno comunque contenere le modalità d'uso del suolo, l'orario di cessazione dell'attività nonché le modalità d'uso ed orari degli apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora.

Art. 35

Occupazioni con strutture o con altri sistemi a scopo pubblicitario

1. Fermo restando quanto disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento Comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nessun elemento pubblicitario e nessuna struttura di supporto può essere collocata, anche temporaneamente, sugli spazi ed aree pubbliche senza specifica autorizzazione. È parimenti vietato lo stazionamento continuo per lunghi periodi di veicoli con scritte o con altri mezzi pubblicitari, senza che gli stessi siano di utilizzo quotidiano.

2. La collocazione delle strutture e dei mezzi di cui al comma 1 non sono consentite nelle aree e spazi verdi, viali alberati, parchi, giardini e quando, a giudizio del competente Ufficio Comunale, possono derivare conseguenze negative alla vegetazione e alla gestione del verde pubblico, e quando sia incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.

3. In prossimità di luoghi, beni o zone di particolare interesse ambientale soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previo consenso degli Organi competenti.

4. Le strutture o altre insegne pubblicitarie non possono essere installate se non dopo aver assolto agli obblighi in materia di imposta sulla pubblicità.

Art. 36

Occupazioni per attività di riparazione veicoli

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano l'attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via è subordinata a specifica concessione. Può essere rilasciata per lo spazio antistante la lunghezza del locale e non può superare la superficie di 25 mq. L'area deve essere opportunamente segnalate ed

identificata a cura e spese del titolare secondo le disposizioni indicate nella concessione stessa.

2. La concessione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per attività di carrozziere.

3. È fatto obbligo ai concessionari di occupazione del suolo pubblico, di evitare operazioni che possano provocare lo spandimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo e di mantenerlo in condizioni di massima pulizia.

4. La concessione di cui al comma 1 è valida solo per le ore di apertura dell'esercizio. Determina in tale orario il divieto di parcheggio che dovrà essere adeguatamente segnalato a cura e spese del concessionario e può anche provvedere a tal fine ad una corretta delimitazione dell'area con appositi manufatti mobili.

Art. 37

Occupazioni per traslochi

1. Per chi abbia necessità di occupare suolo pubblico con speciali attrezzature da utilizzare per operazioni di trasloco, l'istanza deve essere presentata tempestivamente al competente ufficio Comunale, con l'indicazione del luogo, periodo e dimensioni dell'ingombro.

2. L'area occupata deve essere opportunamente segnalata ed identificata a spese dei richiedenti secondo le modalità indicate dall'ufficio predetto.

Art. 38

Occupazione del soprassuolo

1. Senza specifica concessione comunale non è consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende, fanali e simili aggettanti su spazi pubblici.

2. Per le collocazioni dei predetti manufatti valgono le disposizioni dettate dai Regolamenti del settore.

3. Nessun elemento fisso o mobile di qualsivoglia materiale può essere posizionato, anche se temporaneamente, ad altezza inferiore a mt. 2,30 dal suolo sottostante.

4. Fermo restando quanto disposto dal Codice della Strada in materia di circolazione veicolare, i titolari di esercizi pubblici, di attività commerciali, artigianali e simili, possono munire i locali, le vetrine e lo spazio antistante con tende, a condizione che sia reso agevole il più possibile il camminamento delle persone.

5. Le tende di cui al comma precedente, non possono essere installate ad altezza inferiore a metri 2,30 dal suolo e la sporgenza non deve superare i metri 2.

6. Nei vani delle arcate possono essere installate solamente tende scorrevoli dall'alto in basso fino alla metà delle arcate stesse.

7. Le tende, aggettanti soprassuolo pubblico e quelle di scorrimento nelle arcate, devono essere dotate con sistemi riavvolgitivi e nel caso di particolare interesse ambientale, paesaggistico, ecc. , anche con materiale, tipo e colori che l'Ufficio Comunale competente riterrà opportuno adottare.

Art. 39

Occupazioni per servizi e raccolta firme

1. La concessione per l'occupazione di spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi o attività analoghe in periodi diversi da quelli

che precedono elezioni o referendum, è rilasciata previa verifica della compatibilità con esigenze di circolazione pedonale veicolare e con le esigenze di cui all'art. 5. La concessione deve essere richiesta almeno 10 giorni prima e, nel caso ricorrano motivate ragioni, è possibile derogare tale termine accogliendo le richieste presentate anche successivamente.

Art. 40 **Occupazioni con elementi di arredo**

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili in locali antistanti gli spazi pubblici, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali vasi ornamentali, fioriere ecc...) a condizione che non si pregiudichi la circolazione pedonale o veicolare e che siano mantenuti in perfetto stato gli elementi concessi.

2. Analoga occupazione può essere autorizzata alle condizioni del comma 1, anche a privati cittadini che intendano migliorare le condizioni ambientali degli spazi antistanti gli edifici di cui dispongono.

3. La domanda per le occupazioni di cui sopra o quanti interessati all'iniziativa, deve essere corredata da idonea documentazione illustrante le caratteristiche, le dimensioni degli elementi di arredo, la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

4. Per ragioni di decoro ambientale, la concessione può essere subordinata all'uso di manufatti di tipo, modello, colore, ecc., specifici.

5. Le concessioni previste dal presente articolo sono rilasciate sentito il parere dei competenti uffici Comunali.

TITOLO VII

NORME PARTICOLARI PER ESERCIZI PUBBLICI, ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI, ESPOSITIVE E SIMILI

Art. 41 **Occupazioni con dehors**

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione, i cui locali prospettino su spazi pubblici, può essere rilasciata la concessione per l'occupazione di suolo pubblico per la collocazione di dehors a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto di adeguati criteri tecnico-estetici e non siano di pregiudizio alla viabilità, all'igiene ed alla sicurezza pubblica.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente valgono anche quando l'occupazione sia realizzata con la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso nella domanda deve essere indicato il numero dei tavolini e delle sedie, nonché le modalità della loro collocazione.

3. La concessione di cui al comma 2 è valida soltanto nell'orario di apertura. I tavolini, le sedie o simili non possono rimanere ad occupare l'area durante la chiusura dell'esercizio pubblico.

4. La concessione per l'occupazione di cui al presente articolo è stagionale, salvo specifici casi particolari e non può protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Può essere rinnovata per l'anno successivo a domanda dell'interessato.

5. Gli esercizi pubblici di somministrazione di cibo e bevande che esercitano attività di ristorazione, hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, il menù con relativi prezzi.

6. I titolari di esercizi pubblici e dei locali di pubblico ritrovo hanno l'obbligo di mettere a disposizione degli avventori, dei clienti e chiunque ne faccia richiesta i servizi igienici.

Art. 42

Occupazioni per temporanea esposizione

1. In circostanze particolari e di interesse generale, può essere concessa l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli, a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a quindici giorni. Siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali e nel caso che le aree siano soggette a vincoli anche il parere dai competenti Organi.

2. In tali esposizioni non è consentito svolgere, anche in maniera indiretta, la vendita dei prodotti esposti senza specifica e preventiva autorizzazione.

3. Le richieste di concessione per le manifestazioni di cui al presente articolo riguardanti parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale, è subordinata al parere favorevole del competente ufficio Comunale.

Art. 43

Occupazione per esposizioni di merci

1. Ai titolari di attività commerciali in locali prospettanti aree pubbliche e nel rispetto delle norme di igiene, può essere rilasciata la concessione per esporre merci, purchè sia garantita la circolazione pedonale, delle persone con limitata o impedita capacità motoria e l'occupazione non può estendersi per oltre metri 1,20 dal filo del fabbricato.

2. I generi alimentari non possono essere esposti ad altezza inferiore di metri 1 dal suolo.

3. La concessione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale e le strutture non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI VARIE DI PUBBLICO INTERESSE

Art. 44

Occupazioni di carattere commerciale

1. Le occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio di attività commerciali su spazi ed aree pubbliche sono disciplinate da apposito Regolamento e relative concessioni. Dovranno comunque contenere le modalità e l'uso del suolo, il conferimento dei rifiuti, l'uso dei beni comuni e le circostanze di revoca dell'occupazione.

2. In tutte le aree mercatali non è consentito agli operatori disturbare, infastidire, offendere o creare turbative con altoparlanti, canti, grida o pronunciare ad alta voce parole di richiamo o usare atteggiamenti tali da attirare l'attenzione verso il proprio banco di un maggior numero di persone.

Art. 45
Incendi

1. In caso di incendio e nel limite del possibile, tutte le persone idonee devono concorrere nell'opera di spegnimento. Dovrà essere tollerato il passaggio nella proprietà privata dei mezzi di soccorso, delle persone e delle attrezzature. In caso di necessità si dovrà concedere l'energia elettrica, permettere l'uso dell'acqua dei pozzi, delle cisterne o l'approvvigionamento dalla rete idrica. Chiunque rifiuti di prestare aiuto o servizio sarà passibile di denuncia ai sensi dell'art. 652 C.P. Al proprietario spetta il rimborso dei danni e le spese sostenute.

Art. 46
Uccisione animali

1. Nei luoghi pubblici o soggetti alla pubblica vista è vietato uccidere conigli, pollame ed altri animali in genere nonché effettuare qualsiasi operazione di spennaggio, ecc. Sono esclusi i prodotti ittici di piccole dimensioni, purché sia effettuata al riparo ed appartato in modo da non arrecare turbamento o sensazioni spiacevoli e disgustose ai passanti.

Art. 47
Uso di fitofarmaci nei campi

1. È vietato utilizzare nel raggio di 50 metri da insediamenti urbani, rurali ad uso abitativi o di allevamento animali, prodotti fitosanitari classificati di I e II classe di cui al D.P.R. 24-5-1988 n° 223 o comunque ritenuti pericolosi e dannosi identificati con la croce di S.Andrea mediante l'uso di mezzi meccanici o manuali che comportino la nebulizzazione dei prodotti impiegati.

2. La distanza è ridotta a 10 metri per le colture che al momento dell'applicazione non superino metri 1 di altezza.

3. Il trattamento è vietato nelle giornate ventose o piovose.

4. Prima dell'operazione dovranno essere installati ai bordi dell'appezzamento cartelli ben visibili con l'indicazione della pericolosità e dovranno rimanere per tutto il periodo di carenza del prodotto utilizzato. Le disposizioni del presente articolo sono modificabili in qualsiasi momento nel caso che il Servizio d'Igiene e Sanità Pubblica disponga diversamente.

Art. 48
Condomini

1. Nei condomini deve essere indicato il nominativo dell'amministratore o del responsabile, l'indirizzo e recapito telefonico, nonché i nominativi delle persone o ditte incaricate per interventi urgenti sugli impianti elettrici, ascensori, acqua, ecc.

Art. 49
Affissione manifesti

1. L'affissione di manifesti, stampati, manoscritti, ecc., è regolata ed è eseguita in conformità alle prescrizioni del Regolamento sulle pubbliche affissioni. È comunque vietata l'affissione fuori dai luoghi prescritti e fuori da tutte quelle zone che nel tempo la consuetudine ha consolidato come luogo di regolare affissione.

2. Non è consentita l'affissione di qualsiasi manifesto od altra forma

pubblicitaria se non dopo aver assolto all'obbligo del pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.

Art. 50
Essiccatoi per prodotti agricoli

1. In deroga a quanto prescritto dagli art. 21, 22 e 23 del presente Regolamento, i titolari o i gestori di essiccatoi possono effettuare la lavorazione per l'essiccazione dei prodotti agricoli con orario continuato anche nelle ore notturne. L'autorizzazione, valutata caso per caso, è revocata in qualsiasi momento qualora il Servizio d'Igiene e Sanità Pubblica ritenga opportuno disporre ulteriori accorgimenti per diminuire la rumorosità e il titolare non provveda alla loro realizzazione nei termini previsti dal provvedimento stesso.

Art. 51
Motori accesi

1. A tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini è assolutamente vietato su tutto il territorio comunale la sosta con motore acceso di tutti i veicoli compresi i mezzi di trasporto pubblici.

TITOLO IX
POLIZIA ANNONARIA

Art. 52
Erboristerie

1. Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina sul settore dell'erboristeria la materia è soggetta anche alla legge 6/1/1931 n. 99 (commi 6 e 7). Gli esercenti non in possesso del diploma di erborista sono autorizzati soltanto alla vendita di prodotti confezionati all'origine e non possono manipolare, preparare o miscelare i prodotti erboristici.

2. Ai sensi del R.D. 27/7/1934 n. 1265, è vietata la vendita delle piante officinali e dei prodotti derivati a dose e forma di medicamento.

3. Il settore dell'erboristeria comprende sia prodotti alimentari che non alimentari. I commercianti che vendono prodotti erboristici del settore alimentare devono essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 co. 5 del D.lgs. 114/98.

Art. 53
Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato

1. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate. Pertanto, è vietato:

- a. fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso,
- b. mettere a disposizione del pubblico un'area attrezzata con elementi di arredo quali tavoli, banchi, sedie, sgabelli e panche. Il divieto non sussiste per vassoi e attrezzature per la raccolta dei contenitori di alimenti e bevande dopo l'uso.

2. Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.

Art. 54
Attività miste

1. Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche un'attività di commercio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature od arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.

2. I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme in materia urbanistica, edilizia ed igiene e sanità pubblica, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle destinazioni d'uso degli immobili.

Art. 55
Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio

1. L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità, igienico-sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione integrativa.

2. Qualora l'attività di cui al comma 1) sia esercitata su suolo pubblico occorre, altresì, l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, il pagamento dei relativi oneri ed il rispetto delle norme igienico sanitarie di sicurezza e del codice della strada e dovrà essere garantito quanto previsto dall'articolo 43.1.

3. Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti non possono prolungarsi oltre l'orario indicato espressamente nell'autorizzazione di cui al comma 1).

4. Ai pubblici esercizi, insediati sulle aree pubbliche o verdi, è vietata la vendita per asporto delle bottiglie in vetro.

Art. 56
Insediamiento di attività produttive

1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento di cui al DPR 447/98 così come modificato con DPR 440/2000 in materia di attività e impianti assoggettati ai procedimenti di Sportello Unico delle attività produttive di beni e servizi, chi intende iniziare o subentrare in una attività di commercio all'ingrosso, di agenzia d'affari o di produzione di beni o di servizi, deve presentare, entro 30 giorni, una comunicazione di insediamento dell'attività all'Ufficio competente o allo Sportello Unico del Comune, fermo restando il rispetto e gli adempimenti relativi alle norme urbanistiche, edilizie, sanitarie, ambientali e di sicurezza. In caso di variazione della medesima attività occorre presentare analoga comunicazione.

Art. 57
Commercio in sede fissa e adeguamento al D.L.vo 114/98

1. Ai sensi dell'articolo 29 della DCR n. 563-13414 del 29.10.99 "INDIRIZZI GENERALI E CRITERI DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA PER L'INSEDIAMENTO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA, quale atto complementare di adeguamento degli strumenti urbanistici generali e attuativi si approvano le disposizioni che seguono in attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del Decreto Legislativo 114/1998.

Art. 58
Definizioni della DCR n. 563-13414 del 29.10.99

1. Per “superficie di vendita” di un esercizio si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita l'area destinata ai magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi nonché quella alla quale il pubblico non può accedere e la eventuale zona riservata al deposito carrelli, antistante la barriera casse, a condizione che, in questa zona, non vi siano merci esposte. Non costituiscono inoltre superficie di vendita le vetrine e le zone di passaggio ad esse antistanti, nei casi in cui si trovino all'esterno del negozio sul fronte strada o siano integrate con spazi di passaggio comuni ad altri esercizi commerciali.

2. Per “esercizio commerciale” si intende il luogo fisicamente delimitato mediante pareti continue, separato, distinto e in nessun modo direttamente collegato ad altro adibito a superficie di vendita.

3. Per “stagione” si intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello nel quale ha inizio l'attività. L'apertura stagionale dell'esercizio, rimessa alla libera determinazione dell'esercente, deve essere comunicata preventivamente al comune precisandone il periodo.

4. Per “subingresso” si intende il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio commerciale, per atto tra vivi o a causa di morte, ad altri che l'assumono in proprio.

5. Per “centro commerciale” si intende ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g) del d.lgs. 114/1998, una struttura fisico-funzionale concepita e organizzata unitariamente, a specifica destinazione d'uso commerciale, costituita da almeno due esercizi commerciali al dettaglio. Il centro commerciale può essere dotato di spazi e servizi comuni funzionali al centro stesso, che possono essere organizzati in superfici coperte o a cielo libero. Due o più insediamenti commerciali e/o tipologie di strutture distributive di cui all'art. 8, ricavati in due o più edifici separati da spazi pubblici (vie o piazze) non costituiscono un unico centro commerciale quando congiuntamente siano rispettate le seguenti condizioni:

a) siano separate da vie o piazze pedonali o veicolari, normate dall'articolo 51, comma 1, lett. b) della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (“Tutela ed uso del suolo”), e successive modifiche ed integrazioni;

b) le vie o piazze pedonali o veicolari, di cui al precedente punto a) devono essere acquisite quali urbanizzazioni primarie e secondarie ai sensi dell'articolo 51, comma 1 lettera b) della l.r. 56/1977, garantendo in tal modo la presenza di diverse destinazioni d'uso urbanistiche, diversi usi possibili e diversa potestà di regolamentazione (pubblica e privata) e quindi non sussistendo più il requisito della specifica ed unica destinazione d'uso (commerciale al dettaglio) stabilita dall'articolo 4 comma 1 lettera g) del D. lgs. 114/98, dal comma 1 e dalla l.r. 56/1977;

c) le vie o piazze pedonali o veicolari pubbliche, di cui alla lettera a) devono essere funzionalmente collegate alla viabilità pubblica urbana o extraurbana;

d) la quota parte del fabbisogno totale di posti a parcheggio reperita nelle aree private, di cui all'articolo 25, comma 2), deve essere soddisfatta nell'area contigua afferente l'insediamento che lo ha generato.

6. Per “addensamento commerciale” si intende una porzione del territorio urbano o extraurbano, percepita come omogenea e unitaria, che raggruppa un insieme di attività commerciali, paracommerciali ed assimilabili, ubicate

l'una in prossimità dell'altra in un ambito a scala pedonale, nelle quali il consumatore trova un insieme organizzato ed integrato di offerta commerciale e di servizi. Gli addensamenti possono essere classificati:

- a) A.1. Addensamenti storici rilevanti;
- b) A.2. Addensamenti storici secondari;
- c) A.3. Addensamenti commerciali urbani forti;
- d) A.4. Addensamenti commerciali urbani minori (o deboli);
- e) A.5. Addensamenti commerciali extraurbani (arteriali).

7. Per "localizzazione commerciale" si intende la singola zona di insediamento commerciale, urbana e urbano-periferica, esistente o potenziale, non costituente addensamento commerciale.

Le localizzazioni possono essere classificate:

- a) L.1. Localizzazioni commerciali urbane non addensate;
- b) L.2. Localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate.

Art. 59

Decoro e arredo urbano negli addensamenti A.1, A.2 e A.3

1. Qualora siano "riconosciuti" sul territorio comunale addensamenti commerciali classificati A.1, A.2, A.3 (addensamenti storici rilevanti, addensamenti storici secondari e addensamenti commerciali urbani forti) sono previste le seguenti specifiche disposizioni relative alla sistemazione dei fronti commerciali, all'organizzazione edilizia degli spazi espositivi sul fronte strada, all'utilizzo di materiali di finitura, alla definizione delle tipologie delle insegne pubblicitarie e all'analisi degli elementi da evitare ai fini del decoro urbano:

a) gli interventi privati dovranno essere oggetto di progetto contenente gli schemi compositivi di riordino e/o formazione di vetrine, di ubicazione delle insegne, di coloritura di facciata e arredo vegetale; detti progetti non hanno contenuto prescrittivo, ma hanno la finalità di dotare gli uffici comunali e gli operatori privati di una base di discussione, da intendere come un "come minimo da realizzare attraverso l'intervento" per mettere a punto il progetto secondo il principio della condivisione;

b) la coloritura delle facciate dovrà essere definita all'atto pratico mediante formazione di campionature reali;

c) la tipologia delle insegne verrà definita tenendo conto della coerenza formale con l'età del fabbricato e/o della caratterizzazione delle vetrine, evitando di installare modelli di tabellone, grafica e luci che non siano coerenti con l'epoca di costruzione dei fabbricati. In particolare si suggerisce l'impiego di targhe posizionate in verticale tra i sostegni murari o in orizzontale sopra gli archivolti, in corrispondenza delle fasce indicate dagli schemi;

d) parimenti si invita a uniformare dimensioni delle vetrine, materiali e forme dei serramenti all'epoca dell'edificio, evitando l'impiego del metallo per quelli di antico impianto dove è opportuno l'impiego del legno;

e) viene richiesto di evitare in ogni caso l'impiego di serrande metalliche a rete, o tanto peggio cieche, in quanto costituiscono detrattori d'immagine che si riflettono non solo sul negozio che le adotta, ma anche sulla scena commerciale più ampia. E' pertanto preferibile l'uso di vetrate antisfondamento di diffuso impiego che forniscono con continuità, anche nel periodo diurno o notturno di chiusura, la più diretta immagine pubblicitaria dei prodotti commerciati e dell'assortimento complessivo del centro commerciale naturale.

f) L'illuminazione ambientale non è in contraddizione con quella puntuale delle vetrine che può ottenersi attraverso proiettori esterni o con luci interne;

g) l'indicazione di arredo floreale costituisce suggerimento di carattere generale nel caso di fiori in vaso, lasciando agli operatori di creare le composizioni più confacenti;

h) il ricoprimento di murature con rampicanti intende avere un effetto scenico rilevante per dare continuità all'immagine multicolore dell'apparato commerciale spesso interrotta da muri trascurati.

2. Il Comune in sede applicativa tanto degli interventi di arredo urbano come di intervento privato definirà la procedura più opportuna per la loro realizzazione e indicherà altresì le specie da adottare, tenendo conto della tessitura dei colori circostanti (su muri, vetrine, insegne ecc).

Art. 60

Criteri progettuali e di immagine nelle localizzazioni commerciali

1. All'ufficio urbanistica è demandato il compito - in sede di verifica progettuale di interventi commerciali da insediare nelle localizzazioni commerciali come riconosciute - di fissare i criteri di immagine ritenuti necessari a garantire la sintonia tra iniziativa economica e realtà territoriale di intervento.

Art. 61

Salvaguardia delle aree storiche e di particolare pregio ambientale e culturale - Limiti di esercizio

1. Al fine di mantenere qualificata la rete distributiva e per evitare modalità di fruizione, che danneggino il valore storico-ambientale della zona storica e di quelle di particolare pregio ambientale e culturale viene fatto divieto di apertura all'interno della zona A.1 di esercizi di vendita con prevalenza di "articoli erotici per sexy shop".

TITOLO X

DISCIPLINA GENERALE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZE COMUNALI

Art. 62

Ambito di applicazione

1. Le sanzioni amministrative per le violazioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali possono essere:

- a)** il pagamento di una somma in denaro;
- b)** la confisca amministrativa;
- c)** la rimozione delle opere abusive;
- d)** il ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 63

Sanzioni

1. Fatto salvo l'applicazione di diverse previsioni sanzionatorie contenute da altre leggi o da speciali regolamenti, le violazioni al presente Regolamento di Polizia Urbana, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di Legge riportate all'allegato A del presente Regolamento di Polizia Urbana.

2. Alla contestazione o alla notificazione delle violazioni si procede nei

modi e nei termini stabiliti dalla legge.

3. Ogni abuso di atto di concessione o autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente l'illecito o l'attività abusiva e se del caso l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o il rimborso delle spese sostenute.

4. L'uso di concessioni o autorizzazioni non conformi alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni in esse dettate, oltre alla sanzione amministrativa, può comportare la revoca o la sospensione in considerazione della gravità e agli effetti nocivi che esse abbiano prodotto.

5. Quando la violazione è riconducibile o riferita a norme speciali si applica la sanzione prevista dalla norma speciale e con relativa procedura in essa stabilita.

6. Fermo restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, se il responsabile abbia prodotto dei danni ai beni comuni è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il ripristino. Qualora il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o curatela come previsto dalla legge sulla responsabilità sostitutiva e solidale (cfr. artt. da 2043 a 2059 del codice civile e art. 2 e 6 della Legge 24-11-1981 n° 689). La morte dell'obbligato estingue ogni procedura in corso per la sua esecuzione.

7. L'importo da pagarsi a titolo di sanzione amministrativa, nonché le eventuali pene accessorie, sono riportate nell'allegato A del presente Regolamento.

Art. 64 **Sequestro e confisca**

1. È sempre disposto il sequestro delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione nei casi in cui è prevista la confisca obbligatoria.

2. Ai sensi dell'art. 13 comma 2 della Legge 24-11-1981 n° 689, si potrà altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

3. A tutela della sicurezza ed incolumità pubblica, in situazioni particolari, il personale appartenente al comando di polizia municipale o a corpi di polizia statale, possono trattenere oggetti o qualsiasi altro materiale in modo da evitare con i loro usi alterazioni e degenerare a situazioni spiacevoli.

Art. 65 **Pagamento in misura ridotta**

1. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

2. Per le violazioni del presente Regolamento, delle Ordinanze Sindacali o Dirigenziali e dei Regolamenti specifici in materia, la somma da pagarsi a titolo di oblazione, ove ammessa, entro 60 gg. dalla contestazione o dalla notificazione è pari a € 50,00, fatto salvo l'applicazione di cifre diverse con specifiche previsioni sanzionatorie stabilite da leggi speciali.

3. L'importo delle spese di procedimento sono stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale in relazione ai costi sostenuti dall'ufficio e potranno essere oggetto di eventuali successivi adeguamenti.

4. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni alle norme regolamentari ed ordinanze comunali spettano al comune.

Art. 66 Ricorsi

1. Entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, il responsabile della violazione può far pervenire al Comune o al giudice di pace scritti difensivi e documenti e/o chiedere di essere sentito personalmente.

2. Le funzioni inerenti la valutazione e l'istruzione dei ricorsi sono attribuite ai dirigenti di settore esperti in materie in relazione alla norma violata.

3. Il dirigente di settore, nell'acquisire scritti difensivi e documenti o con audizione personale, provvede ed attiva tutte le procedure finalizzate alla valutazione del ricorso. Se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione e relative spese ingiungendone il pagamento, altrimenti emette ordinanza di archiviazione dandone comunicazione all'organo che ha redatto il rapporto.

4. Il ricorso sospende i termini di pagamento; in caso di oblazione in misura ridotta lo stesso non può più essere accolto.

Art. 67 Ordinanza - ingiunzione

1. L'ordinanza - ingiunzione di pagamento o di archiviazione del procedimento è adottata dal dirigente responsabile del settore competente in relazione alla norma violata. Dovrà contenere, nel caso lo preveda, le eventuali sanzioni accessorie di confisca amministrativa, la rimozione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi.

2. Nel caso gli obbligati non dovessero ottemperare alla rimozione delle opere abusive o al ripristino dello stato dei luoghi si potrà procedere d'ufficio a spese degli interessati.

3. Contro l'ordinanza - ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice di pace competente per territorio entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento.

Art. 68 Riscossione forzata - iscrizione a ruolo - provvedimento di sgravio

1. Decorso inutilmente il termine di pagamento fissato nell'ordinanza - ingiunzione, salvo che sia stato proposto ricorso al giudice di pace, si dovrà procedere alla riscossione delle somme secondo il disposto dell'Art. 27 della Legge 24-11-1981 n° 689 previa verifica della regolarità formale della stessa e della sua notificazione agli interessati.

2. La procedura per la riscossione forzata delle somme è disciplinata dalle norme sulla riscossione dei ruoli.

3. Nel caso di procedura esecutiva possono essere presentate opposizioni entro il termine di 30 giorni dalla notificazione della cartella esattoriale esclusivamente per:

a) omessa o irregolare notificazione dell'ordinanza - ingiunzione dalla quale ne consegue l'illegittimità dell'iscrizione e ruolo;

b) errore materiale nell'iscrizione o per duplicazione di ruolo;

c) inesistenza totale o parziale dell'obbligazione pecuniaria, allorché sia stato iscritto a ruolo un soggetto diverso da quello dell'ordinanza - ingiunzione.

4. Nel verificarsi dei casi di cui al comma 3, se riconosciuti fondati i motivi del ricorso, il dirigente di settore, previa tempestiva sospensione del

provvedimento, dovrà predisporre lo sgravio dei ruoli e autorizzare l'esattore a non procedere alla riscossione della somma sgravata.

5. Qualora il provvedimento di sgravio intervenga dopo il pagamento della somma, lo stesso dovrà contenere anche l'autorizzazione al rimborso.

Art. 69 **Norme finali**

1. Per tutto e per quanto non previsto e disciplinato dal presente Regolamento, salvo l'applicazione di norme speciali, si applicano le disposizioni di specifici regolamenti, ordinanze sindacali e dirigenziali che per funzionalità e gestione integrano e regolamentano più dettagliatamente le modalità di occupazione degli spazi ed aree pubbliche, l'uso dei beni comuni, dei giardini ed aree verdi e quant'altro possa concorrere alla convivenza civile dei cittadini.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo all'ultimo giorno di pubblicazione ai sensi dell'Art. 15 dello Statuto Comunale.

3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale il 20 Dicembre 1952 e dalla G.P.A. in data 10 Agosto 1954 n° 38184/5372 Div. 2/1 con successive modificazioni ed integrazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme e da ordinanze al presente Regolamento oppure incompatibili e ripetitive nel contenuto, nella forma e nella loro applicazione.

4. Fino all'entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei regolamenti ed ordinanze attualmente in vigore.

5. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, tutti i cittadini devono uniformarsi alle prescrizioni e alle disposizioni in esso contenute.

“ ALLEGATO A ”

Fatto salvo l'applicazione di diverse previsioni sanzionatorie contenute in altre leggi o speciali regolamenti, dal codice penale nel caso esistano i presupposti o per eventuali provvedimenti accessori, la sanzione la pagarsi entro 60 giorni per le violazioni al presente Regolamento Comuale di Polizia Urbana di cui all'art. 7 del D. Lgs. 267/2000, modificato ed integrato con l'art. 7 bis dall'art. 16 della Legge 16/01/2003 n. 3, corrisponde a:

SANZIONE MINIMA EDITTALE EURO	SANZIONE MASSIMA EDITTALE EURO	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA ENTRO 60 GG. EURO
25,00	500,00	50,00

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Oggetto ed applicazione
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Installazione elementi di pubblica utilità
- Art. 5 - Concessioni ed autorizzazioni
- Art. 6 - Specificazione
- Art. 7 - Vigilanza

TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA, DELL'IGIENE E DEL DECORO AMBIENTALE

- Art. 8 - Tutela, decoro ed uso dei beni comuni
- Art. 9 - Altre attività o comportamenti vietati
- Art. 10 - Nettezza del suolo e dell'abitato
- Art. 11 - Rifiuti
- Art. 12 - Sgombero della neve
- Art. 13 - Rami e Siepi
- Art. 14 - Pulizia fossati
- Art. 15 - Accensione di fuochi

TITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

- Art. 16 - Spazi ed aree verdi

TITOLO IV MANTENIMENTO, DETENZIONE, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

- Art. 17 - Animali domestici
- Art. 18 - Protezione della fauna selvatica
- Art. 19 - Animali molesti
- Art. 20 - Altre specie di animali
- Art. 21 - Mantenimento dei cani
- Art. 22 - Trasporto di animali su mezzi pubblici
- Art. 23 - Animali liberi ed insetti

TITOLO V
TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA

- Art. 24 - Rumori prodotti da mestieri ed attività produttive
- Art. 25 - Lavoro notturno
- Art. 26 - Lavoro diurno
- Art. 27 - Abitazioni e altri luoghi privati
- Art. 28 - Mortaretti, petardi, oggetti contundenti, schiumogeni e simili
- Art. 29 - Dispositivi acustici, antifurto, anti-intrusione, apparecchi sonori e strumenti musicali a bordo di veicoli o negli spazi pubblici
- Art. 30 - Altre categorie e particolari di suoni
- Art. 31 - Pubblicità fonica
- Art. 32 - Spettacoli e trattenimenti

TITOLO VI
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ VARIE

- Art. 33 - Occupazioni per manifestazioni
- Art. 34 - Occupazioni con spettacoli viaggianti
- Art. 35 - Occupazioni con strutture o con altri sistemi a scopo pubblicitario
- Art. 36 - Occupazioni per attività di riparazione veicoli
- Art. 37 - Occupazioni per traslochi
- Art. 38 - Occupazione del soprassuolo
- Art. 39 - Occupazioni per servizi e raccolta firme
- Art. 40 - Occupazioni con elementi di arredo

TITOLO VII
NORME PARTICOLARI PER ESERCIZI PUBBLICI, ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI, ESPOSITIVE E SIMILI

- Art. 41 - Occupazioni con dehors
- Art. 42 - Occupazioni per temporanea esposizione
- Art. 43 - Occupazione per esposizioni di merci

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI VARIE DI PUBBLICO INTERESSE

- Art. 44 - Occupazioni di carattere commerciale
- Art. 45 - Incendi
- Art. 46 - Uccisione animali
- Art. 47 - Uso di fitofarmaci nei campi
- Art. 48 - Condomini
- Art. 49 - Affissione manifesti
- Art. 50 - Essiccatoi per prodotti agricoli
- Art. 51 - Motori accesi

TITOLO IX POLIZIA ANNONARIA

- Art. 52 - Erboristerie
- Art. 53 - Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato
- Art. 54 - Attività- miste
- Art. 55 - Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio
- Art. 56 - Inseadimento di attività produttive
- Art. 57 - Commercio in sede fissa e adeguamento al D.L.vo 114/98
- Art. 58 - Definizioni della DCR n. 563-13414 del 29.10.99
- Art. 59 - Decoro e arredo urbano negli addensamenti A.1, A.2 e A.3
- Art. 60 - Criteri progettuali e di immagine nelle localizzazioni commerciali
- Art. 61 - Salvaguardia delle aree storiche e di particolare pregio ambientale e culturale - Limiti di esercizio

TITOLO X DISCIPLINA GENERALE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZE COMUNALI

- Art. 62 - Ambito di applicazione
- Art. 63 - Sanzioni
- Art. 64 - Sequestro e confisca
- Art. 65 - Pagamento in misura ridotta
- Art. 66 - Ricorsi
- Art. 67 - Ordinanza - ingiunzione
- Art. 68 - Riscossione forzata - iscrizione a ruolo - provvedimento di sgravio
- Art. 69 - Norme finali

"ALLEGATO A" - Sanzioni